

Delibera n. 52/2016

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 8/2016 nei confronti di Ferrovie Udine Cividale S.r.l. ai sensi del d.lgs. 70/2014 per violazione del regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 5 maggio 2016

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 1371/2007, ed in particolare gli articoli 16, comma 1, e 19, comma 1, che prevedono, in capo alle imprese ferroviarie, obblighi informativi in materia, rispettivamente, di norme di accesso non discriminatorie per le persone con disabilità o a mobilità ridotta e di norme concernenti la qualità del servizio;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare l'articolo 16 ("*Pagamento in misura ridotta*");

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, approvato con delibera n. 52/2014 del 4 luglio 2014, e in particolare l'articolo 5, comma 2;

VISTA la delibera n. 8/2016 del 28 gennaio 2016, notificata a Ferrovie Udine Cividale S.r.l. in data 5 febbraio 2016, con la quale si avviava, d'ufficio, un procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014 per l'eventuale adozione, nei confronti dell'impresa ferroviaria in parola, di un provvedimento sanzionatorio per la violazione degli articoli 16, comma 1, e 19, comma 1, del d.lgs. 70/2014, non risultando adempiuti, nonostante la relativa ingiunzione trasmessa all'impresa in data 16 ottobre 2015 (prot. ART 5060/2015), gli obblighi informativi da tali norme previsti;

VISTA la nota difensiva di Ferrovie Udine Cividale S.r.l., pervenuta in data 4 marzo 2016 (prot. ART 1534/2016), con cui l'impresa ferroviaria, in particolare:

- rilevava di non aver ottemperato all'obbligo trasmissione di quanto richiesto con l'ingiunzione del 16 ottobre 2016 a causa di disagi operativi interni;

- segnalava di avere aggiornato e implementato, successivamente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1371/2001, le informazioni e le procedure vigenti relativamente alla linea Udine - Cividale e al servizio ferroviario transfrontaliero tra Italia e Austria effettuato su linea Rfi, sia con riguardo al trasporto delle persone a mobilità ridotta sia per quanto attiene ai diritti dei passeggeri, conformemente alle previsioni del predetto regolamento;
- indicava, tra l'altro, le misure adottate per agevolare l'accessibilità al servizio di trasporto ferroviario alle persone a mobilità ridotta;
- evidenziava che l'insieme delle informazioni e delle norme comportamentali sono riportate nel sito web aziendale e, in particolare, nella Carta dei Servizi ivi pubblicata e ampiamente diffusa presso le stazioni e i punti vendita;
- formulava istanza di audizione;

CONSIDERATO

che nel corso della richiesta audizione, convocata in data 4 aprile 2016 presso la sede dell'Autorità con nota prot. ART 1941/2016 del 18 marzo 2016, come da processo verbale redatto in pari data, l'impresa ferroviaria:

- svolgeva ulteriori argomentazioni a propria difesa, menzionando le attività svolte dall'inizio della gestione dei servizi ferroviari, avvenuto nel 2005, con riguardo alla rilevazione della soddisfazione dei clienti, ai controlli sulla puntualità e pulizia del materiale rotabile, alla redazione, aggiornamento e diffusione della carta dei servizi e del regolamento di vettura;
- evidenziava come non fossero mai state applicate dalla Regione Friuli Venezia Giulia penali o decurtazioni dei corrispettivi relativi ai servizi ferroviari gestiti, per criticità inerenti alla qualità degli stessi, alla *customer satisfaction*, al raggiungimento degli obiettivi di puntualità previsti dai contratti di servizio;
- rilasciava copia della carta dei servizi Udine Cividale edizione 2015, nonché delle carte dei servizi 2015 e 2016 relative al servizio transfrontaliero;

CONSIDERATO

inoltre che nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 54/2015 del 9 luglio 2015 - diretto a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico - l'impresa Ferrovie Udine Cividale S.r.l. ha trasmesso in data 27 novembre 2015 (prot. ART 7659/2016), in risposta a richiesta dell'Autorità (prot. ART 5126/2015 del 21 ottobre 2015), le carte dei servizi sulla linea Udine-Cividale relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014, unitamente a ulteriori documenti riguardanti la rilevazione della qualità dei servizi erogati;

RILEVATO

che le informazioni di cui agli articoli 16, comma 1, e 19 comma 1, del d.lgs. 70/2014, si evincono dalla documentazione trasmessa all'Autorità - seppure in

riferimento a un diverso procedimento - da Ferrovie Udine Cividale S.r.l. in data 27 novembre 2015, essendovi riportate, con un contenuto conforme a quanto richiesto dalle citate norme, le misure inerenti all'accessibilità del servizio di trasporto alle persone a mobilità ridotta e alla qualità del servizio;

RILEVATO che, tuttavia, la documentazione in questione è pervenuta undici giorni dopo la scadenza del termine di 30 giorni assegnato dall'Autorità nell'ingiunzione del 16 ottobre 2015;

VISTI l'articolo 16, comma 1, e l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2014, che per l'inosservanza degli obblighi ivi stabiliti, prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria, rispettivamente, *“pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo (..) sino ad un massimo di 100.000 euro”*, e *“da 2.000 euro a 10.000 euro”*;

CONSIDERATO che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 8/2016, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per un ammontare pari a euro 166,66 per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità con l'ingiunzione del 16 ottobre 2015, e della sanzione prevista dall'articolo 19, comma 1, del predetto d.lgs. 70/2014, per un ammontare di euro 3.333,33;

RITENUTO di potere individuare nel 27 novembre 2015 la data in cui è avvenuta la trasmissione delle informazioni richieste dall'Autorità e conseguentemente commisurare la sanzione;

VISTA la comunicazione dell'Impresa Ferrovie Udine Cividale, pervenuta in data 5 aprile 2016, in merito all'avvenuto pagamento, in data 4 aprile 2016, delle predette sanzioni in misura ridotta, rispettivamente, per l'ammontare di euro 1.833,33, commisurato al ritardo di undici giorni rispetto alla scadenza stabilita dall'Autorità, e di euro 3.333,33, per un importo complessivo di euro 5.166,66;

VERIFICATO che il predetto pagamento risulta avvenuto in data 4 aprile 2016;

CONSIDERATO che il pagamento delle sanzioni in misura ridotta comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 8/2016;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. Il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 8/2016 del 10 dicembre 2015 nei confronti dell'impresa ferroviaria Ferrovie Udine Cividale S.r.l., con riferimento alla violazione degli articoli 16, comma 1, e 18, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione agli aspetti di fatto e di diritto descritti in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, è estinto per

effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'ammontare di euro 1.833,33 e di euro 3.333,33, per un importo complessivo di euro 5.166,66.

Torino, 5 maggio 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi